



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

76

Data di registrazione

14/07/2026

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI AREA DI PARCHEGGIO PUBBLICO FINALIZZATA ALLA VIABILITÀ URBANA NEL QUARTIERE BUCALO (AREA VIA SANTI SPADARO).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione estiva il territorio del Comune di Santa Teresa di Riva è interessato da un eccezionale afflusso di turisti, visitatori e non residenti, il quale determina un considerevole incremento del traffico veicolare, in particolare nelle zone limitrofe alle spiagge e ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni culturali e ricreative;
- nel quartiere Bucalo, specificamente nell'area compresa tra Via Santi Spadaro e Via Giampiero, insistono strutture pubbliche e private a forte richiamo di utenza, quali la palestra comunale, il plesso della scuola elementare, il campo di calcio e importanti attività commerciali e artigianali che determinano una costante e massiccia affluenza di veicoli e cittadini in ogni periodo dell'anno, con picchi critici e insostenibili durante la stagione estiva;

DATO ATTO che il lotto di terreno sito in via Santi Spadaro, identificato in catasto al Foglio 10, particelle 1761, 1885 e 1887, risulta legittimamente acquisito al patrimonio formale del Comune di Santa Teresa di Riva ed è stato già oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, decespugliamento, sfalcio e stesa di strato di ghiaietto, risultando idoneo all'immediato utilizzo per la sosta dei veicoli;

RILEVATA la necessità contingente di provvedere alla gestione dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana e viabilità pubblica, offrendo un'adeguata valvola di sfogo per la sosta veicolare in concomitanza anche in con il cartellone delle manifestazioni estive programmate nel territorio comunale, e con gli impianti e strutture pubbliche e private a servizio della collettività ciò al fine di evitare il blocco della circolazione stradale e garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza;

CONSTATATA:

- la necessità e l'urgenza contingente di provvedere con immediatezza alla gestione dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana e della viabilità nel quartiere Bucalo, offrendo un'adeguata area temporanea di sosta che funga da "valvola di sfogo" per il traffico veicolare, decongestionando la carreggiata stradale delle vie limitrofe;
- La necessità di garantire il decoro urbano e l'igiene pubblica all'interno dell'area di sosta temporanea, scongiurando fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti;

VISTI:

- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL), in materia di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità;
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 (regolamentazione della circolazione e della sosta nei centri abitati) e art. 37 (apposizione della segnaletica stradale);
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di divieto di abbandono dei rifiuti;

ORDINA

TITUZIONE, a decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31/12/2026, l'apertura straordinaria e temporanea ad area di sosta pubblica gratuita all'interno del lotto di terreno di proprietà comunale sito in Via Santi Spadaro, identificato al Foglio 10, partt. 1761, 1885 e 1887 (fronte plesso scolastico Bucalo).

- La sosta all'interno dell'area sopra indicata sarà consentita esclusivamente ad autovetture , con espresso divieto di accesso per i mezzi pesanti e camper.
- Il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a disporre, tramite apposita segnaletica temporanea, obblighi, divieti e deviazioni del traffico nelle vie d'accesso al quartiere Bucalo per garantire il corretto flusso e deflusso veicolare durante le ore di svolgimento degli eventi e non solo. All'interno dell'area è fatto assoluto divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.
- È fatto divieto di danneggiare le strutture presenti, compreso l'antico acquedotto adiacente, recentemente valorizzato e reso visibile mediante le operazioni di pulizia del suolo.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:

- Al Comando di Polizia Municipale di Santa Teresa di Riva.
- Alla Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva.
- Alla II Area Tecnica del Comune.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione della regolare segnaletica stradale temporanea a cura del personale comunale preposto.

AVVERTE CHE

In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applicheranno le seguenti sanzioni:

- Per violazione dei divieti di sosta, accesso di mezzi non autorizzati (camper/mezzi pesanti) o inosservanza della segnaletica stradale temporanea: si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), nello specifico l'art. 7, commi 13 e 14 (sanzione pecuniaria da € 42,00 a € 173,00), con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo ai sensi dell'art. 159 dello stesso Codice, laddove costituisca grave intralcio o pericolo;
- Per l'abbandono di rifiuti all'interno dell'area: si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 (da € 300,00 a € 3.000,00, raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi), fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 256 del medesimo decreto qualora il fatto sia commesso da titolari di imprese o responsabili di enti;

- L'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica o igiene, fuori dai casi sopra specificati, sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

AVVERTE CHE

L'AREA DESTINATA ad area di sosta pubblica gratuita all'interno del lotto di terreno di proprietà comunale sito in Via Santi Spadaro, identificato al Foglio 10, partt. 1761, 1885 e 1887 (fronte plesso scolastico Bucalo) è INCUSTODITA .

Il Sindaco
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)